

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 1952
(73^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale » (N. 2500) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

BOGGIANO PICO, *relatore* Pag. 918, 920
DE LUCA 919, 920

(Seguito della discussione)

« Ratifica di disegni legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2376) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

Rizzo Giambattista, *relatore* 920, 921

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo

ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 » (N. 2482) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE Pag. 916
PALERMO 916
CERICA, *relatore* 916
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 917
VARALDO 917
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 917

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Boeri, Caso, Cerica, Corbellini, De Luca, Gasparotto, Giua, Jannelli, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Intervengono alla riunione l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro, e il senatore Jannuzzi, Sottosegretario di Stato per la difesa.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 » (N. 2482) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

73ª RIUNIONE (12 novembre 1952)

ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente riunione fu rinviato il seguito della discussione di questo disegno di legge al fine di domandare anche sull'emendamento proposto dal relatore il parere della Commissione finanze e tesoro, già richiesta di esprimere il suo avviso sul nuovo testo del provvedimento proposto dal Ministero della difesa. Poiché sono decorsi i termini regolamentari senza che la 5ª Commissione abbia fatto conoscere il suo parere, s'intende che la Commissione stessa non ritiene di doverne esprimere alcuno. Possiamo pertanto procedere nell'esame del disegno di legge.

Do anzitutto nuovamente lettura del testo approvato dalla Camera dei deputati, dell'emendamento proposto dal relatore e del nuovo testo presentato dal Governo.

Il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento è il seguente:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato.

Il relatore, senatore Cerica, aveva proposto di aggiungere il seguente periodo:

« Ai fini della liquidazione delle pensioni ordinarie secondo il disposto degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, il periodo di cinque anni da considerarsi in aggiunta al servizio effettivamente prestato è valido a tutti gli effetti per il computo dei 12 anni di servizio effettivo e per quello dei 15 anni di servizio utile per maturare il diritto a pensione, così da usufruire anche del trattamento continuativo previsto dal decreto legislativo medesimo ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi, presentò successivamente un nuovo testo del disegno di legge, così formulato:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato con la modificazione di cui al seguente articolo 2.

Art. 2.

Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi già stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000) e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Avverto che a questo nuovo testo ha aderito l'onorevole relatore, che ha rinunciato al suo emendamento.

Informo infine che, dalle indagini svolte presso il Ministero del tesoro, è risultato che esiste la necessaria copertura.

PALERMO. Vorrei sapere se del beneficio previsto dal disegno di legge si avvantaggeranno anche coloro che, dopo essere stati « sfollati », siano stati riconosciuti invalidi o mutilati di guerra e quindi assegnati ad una delle otto categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137. Se ciò non fosse, si verificherebbe un'ingiustizia.

CERICA, *relatore*. La ragione degli emendamenti proposti è precisamente questa: far godere il beneficio della aggiunta dei cinque anni a coloro che, « sfollati » o non, per effetto di ferite o di mutilazioni siano dovuti andar via e che, non avendo maturato il periodo di 12 anni di servizio permanente effettivo, sarebbero rimasti esclusi dalle provvidenze recate dal decreto legislativo 7 maggio 1948.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

73ª RIUNIONE (12 novembre 1952)

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei tranquillizzare completamente l'onorevole Palermo.

Gli « sfollati » avevano già diritto a questo trattamento, in quanto il raggiungimento del settimo anno di servizio effettivo già dava diritto a pensione, perchè comportava il computo di un quinquennio in aggiunta. Si verificava pertanto questa anomalia: mentre gli « sfollati » di autorità, cioè coloro che erano stati giudicati indesiderabili per le Forze armate, avevano diritto a questo trattamento, da esso erano esclusi i mutilati e gli invalidi non « sfollati ». A questa ingiustizia cerca di ovviare il nuovo testo proposto dal Governo.

Pertanto, lo « sfollato » che sia stato successivamente riconosciuto mutilato o invalido avrà, in seguito a questo provvedimento, nulla di più e nulla di meno di quello che aveva precedentemente come « sfollato ». Il nuovo testo del disegno di legge opera infatti non una equiparazione degli « sfollati » ai mutilati, bensì una equiparazione dei mutilati agli « sfollati ».

VARALDO. Vorrei far presente al Presidente e agli onorevoli colleghi che la formulazione dell'articolo 1 del nuovo testo non è molto felice; è anzi, a mio avviso, impropria. Nel predetto articolo si stabilisce infatti che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato « con la modificazione di cui al seguente articolo 2 », mentre poi nell'articolo 2 non si introduce alcuna modifica, bensì soltanto una norma interpretativa.

Ritengo pertanto che la formulazione dell'articolo 1 debba essere modificata.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Cercherò di spiegare brevemente i motivi della formulazione adottata per l'articolo 1 del nuovo testo da me proposto.

Mi sono preoccupato della possibilità che, in sede di applicazione della norma prevista dall'articolo 2, sorgessero discussioni in merito al carattere interpretativo o modificativo della norma stessa e, per conseguenza, in merito alla sua decorrenza. Ad evitare ciò, ho ritenuto preferibile qualificare esplicitamente la predetta norma come modificazione e dichiarare che essa ha effetto dal 4 gennaio 1949.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima che si passi alla votazione degli

articoli del nuovo testo del disegno di legge proposto dal Ministero della difesa, desidero far presente che il Tesoro è contrario, pur rendendosi conto del valore morale del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del testo proposto dal Ministero della difesa. Ne do nuovamente lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato con la modificazione di cui al seguente articolo 2.

(È approvato).

Art. 2.

Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

(È approvato).

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi già stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000) e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

73ª RIUNIONE (12 novembre 1952)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale** » (N. 2500) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, numeri 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Il disegno di legge di ratifica dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, tende a precisare in modo aperto e definitivo il compito del personale insegnante tecnico-pratico, del quale fanno parte insegnanti i quali, per lungo tempo, hanno dato ottima prova delle loro capacità didattiche. Si tratta, in sostanza, di un riconoscimento della particolare funzione didattica esercitata dal personale tecnico degli Istituti tecnici e di altri tipi di scuole, come quelle professionali per la donna; al predetto personale è attribuita la qualifica di « personale insegnante tecnico-pratico ».

Ritengo che il provvedimento risponda ad un concetto di equità e, soprattutto, all'interesse dell'insegnamento pratico, per cui propongo alla vostra approvazione la ratifica del decreto legislativo con le modificazioni introdotte dalla Camera.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori delle

corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio ».

Art. 7. — È aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

Art. 8. — È aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

Art. 11. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'articolo 8 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonchè quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezione fatta per il divieto di cui all'articolo 12 di questo ultimo decreto ».

Art. 12-bis (nuovo). — « I posti di capi officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli Istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

« Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari, e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di

laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneità per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono inquadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Art. 13-bis (nuovo). — « Sono mantenuti fino ad esaurimento in aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'articolo 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947.

« Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente articolo 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi ».

TABELLA B.

C) ISTITUTI TECNICI, SCUOLE TECNICHE E SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

È sostituita dalla seguente:

Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio (Gruppo B)

di prima nomina	grado	12°
dopo 3 anni, 1° scatto	»	12°
dopo 6 anni, 2° scatto	»	12°
dopo 9 anni, 3° scatto	grado	12°
dopo 12 anni, 4° scatto	»	12°
dopo 16 anni	»	11°
dopo 20 anni, 1° scatto	»	11°
dopo 24 anni, 2° scatto	»	11°
dopo 28 anni, 3° scatto	»	11°

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — *Il primo comma è sostituito dai seguenti:*

« Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici.

La locuzione " scuola di avviamento professionale " comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale ».

Art. 6. — *È aggiunto il seguente comma:*

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

Art. 9. — *Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonchè quelle contenute negli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione del divieto di cui all'articolo 12 di questo ultimo decreto ».

Art. 10-bis (nuovo). — « I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina a insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

DE LUCA. Questo articolo 2 del disegno di legge di ratifica, nella parte concernente l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, parla di istruttori pratici e di istrut-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

73ª RIUNIONE (12 novembre 1952)

trici pratiche: la denominazione sembrerebbe escludere che essi fossero in possesso di titoli di studio rilasciati da istituti superiori. Come mai l'articolo 6 dello stesso decreto legislativo stabilisce invece che l'anzianità è ridotta di due anni per coloro i quali posseggano la laurea o titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore?

BOGGIANO PICO, *relatore*. Sebbene tali titoli di studio non siano richiesti, può sempre avvenire che vi siano insegnanti pratici provvisti di diploma di scuola media superiore o, addirittura, di laurea. In tal caso l'anzianità richiesta dall'articolo 6 del decreto legislativo è ridotta di due anni.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Ratifica di disegni legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente** » (N. 2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente** ».

Invito il senatore Giambattista Rizzo a proseguire la sua relazione.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Riferirò anzitutto sul decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1370, che ha modificato alcuni articoli dell'ordinamento giudiziario, relativi alle promozioni in Corte di cassazione e in Corte di appello. La Commissione aveva sospeso l'esame di questo decreto legislativo in attesa della discussione in Assemblea del disegno di legge: « **Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di**

cassazione ». Tale disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta di ieri. Pertanto, ritengo che si possa procedere senz'altro alla ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1370.

Il decreto legislativo 21 dicembre 1947, numero 1537, concerne l'estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena delle indennità di alloggio e dei premi di arruolamento e di rafferma nelle medesime misure concesse ai pari grado dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Tale decreto legislativo stabilisce, tra l'altro, che alle guardie arruolatesi in dipendenza del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nel Corpo degli agenti di custodia e che abbiano contratto la ferma di anni tre viene corrisposto un premio di lire 6 mila; dispone altresì che ai sottufficiali e alle guardie del Corpo degli agenti di custodia che al termine della ferma si vincolino a tre successive rafferme triennali sono corrisposte una prima indennità di lire 3 mila ed una seconda ed una terza di lire 5 mila. Il decreto legislativo stabilisce anche la misura dell'indennità mensile di alloggio per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia delle carceri che non usufruiscono di alloggio gratuito e l'indennità giornaliera di vestiario per i sottufficiali e le guardie che prestano servizio in abito civile. Anche di questo decreto legislativo propongo la ratifica pura e semplice.

Il decreto legislativo 10 dicembre 1947, numero 1548, modifica l'articolo 545 del Codice di procedura civile disponendo che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario ecc. possono essere pignorate, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal pretore; per tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, nella misura di un quinto; per un simultaneo concorso delle cause suddette il pignoramento non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Propongo che questo decreto legislativo sia ratificato.

Il decreto legislativo 21 dicembre 1947, numero 1551, detta norme sulla competenza a pronunciare la riabilitazione dei falliti nei territori non più soggetti all'autorità italiana. Esso è stato emanato per regolare situazioni verificatesi in conseguenza della firma del Trattato di pace: nell'ipotesi che il fallimento sia stato

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

73ª RIUNIONE (12 novembre 1952)

dichiarato dall'Autorità giudiziaria italiana in territori ora non più soggetti all'amministrazione italiana, la competenza a pronunciare la riabilitazione civile del fallito è attribuita al Tribunale del distretto ove è il luogo di nascita del fallito o, quando anche questo luogo sia in territorio non più soggetto alla amministrazione italiana, al tribunale di Roma. Anche di questo decreto legislativo propongo la ratifica.

Il decreto legislativo 23 dicembre 1947, numero 1593, concerne la proroga di disposizioni temporanee sull'ordinamento della Magistratura. Si tratta della proroga di alcune disposizioni eccezionali emanate in relazione allo stato di guerra. Nulla di particolare da osservare; propongo alla Commissione la ratifica di questo decreto legislativo.

Il decreto legislativo 28 dicembre 1947, numero 1594, concerne disposizioni per i magistrati trattenuti o richiamati in servizio. Tale decreto legislativo dispone che i magistrati trattenuti o richiamati in servizio alla data del 31 dicembre 1947 possono essere mantenuti in funzione fino al compimento del 75° anno di età, e non oltre il 31 dicembre 1948, e che fino a questa ultima data possono essere trattenuti anche i magistrati che compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo successivamente al 31 dicembre 1947. Trattasi di norme legislative ormai superate; ne propongo pertanto la ratifica.

Il decreto legislativo 23 dicembre 1947, numero 1601, reca modificazioni ai decreti legislativi 30 aprile 1946, n. 352, e 11 gennaio 1947, n. 6, relativi al conferimento di funzioni giudiziarie. Esso consente al Ministro di grazia e giustizia di avvalersi, nei confronti dei laureati in giurisprudenza ai quali il Governo alleato abbia conferito funzioni giudiziarie e che tali funzioni tuttora esercitino, nonchè nei confronti dei laureati in giurisprudenza profughi della Venezia Giulia, della facoltà attribuitagli dagli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, indipendentemente dai requisiti stabiliti nel primo comma dell'articolo 1 di detto decreto. Stabilisce inoltre che per i profughi della Venezia Giulia incaricati di funzioni giudiziarie non si applica il limite di età, previsto dallo stesso articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1946, per l'ammissione al concorso speciale per la nomina ad aggiunto; che tale limite

di età è elevato a 45 anni per coloro che, laureati in giurisprudenza, siano stati incaricati di funzioni giudiziarie dal Governo alleato; che il limite stesso non si applica a coloro che alla data del conferimento delle funzioni giudiziarie rivestivano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Anche questo decreto legislativo fu emanato per regolare situazioni giuridiche sorte in conseguenza del Trattato di pace; ne propongo la ratifica.

Il decreto legislativo 28 dicembre 1947, numero 1615, concerne il trattenimento in servizio dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie raggiunti dai limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo di ufficio. Si tratta di una disposizione parallela a quella emanata a favore dei magistrati con il già esaminato decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594. In base a tale disposizione il Ministro di grazia e giustizia può trattenere in servizio fino al 70° anno di età, e non oltre il 31 dicembre 1948, i funzionari di gruppo B delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie che abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo di ufficio. Anche di questo decreto legislativo propongo la ratifica.

Propongo inoltre alla Commissione la ratifica del decreto legislativo 22 novembre 1947, numero 1631: « Estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia in confronto dei condannati e dei responsabili civili amnistiati in caso di condanna per antifascismo ». L'estinzione ha luogo per coloro che siano stati condannati per reati amnistiati perchè commessi al fine di liberare la Patria dall'occupazione tedesca o di ridare al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal fascismo o perchè commessi in lotta contro il fascismo o per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse.

Propongo infine alla Commissione la ratifica del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1632, con il quale si protrae fino al 1° luglio 1948 l'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione. Trattasi anche in questo caso di disposizione eccezionale e contingente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto ai voti la ratifica dei seguenti decreti legislativi:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

73ª RIUNIONE (12 novembre 1952)

- 28 novembre 1947, n. 1370 Modificazioni di alcuni articoli dell'Ordinamento giudiziario, relativi alle promozioni in Corte di cassazione e in Corte di appello.
- 21 dicembre 1947, n. 1537 Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevezione e di pena delle indennità di ordine pubblico, delle indennità di alloggio e dei premi di arruolamento e di rafferma nelle medesime misure concesse ai pari grado dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
- 10 dicembre 1947, n. 1548 Modificazione dell'articolo 545 del Codice di procedura civile circa il pignoramento di stipendi, salari e altre indennità dovuti per rapporti di lavoro.
- 21 dicembre 1947, n. 1551 Norme sulla competenza a pronunciare la riabilitazione dei falliti nei territori non più soggetti all'autorità italiana.
- 23 dicembre 1947, n. 1593 Proroga di disposizioni temporanee sull'ordinamento della magistratura.
- 28 dicembre 1947, n. 1594 Disposizioni per i magistrati trattenuti o richiamati in servizio.
- 23 dicembre 1947, n. 1601 Modificazioni ai decreti legislativi 30 aprile 1946, n. 352 e 11 gennaio 1947, n. 6, relativi al conferimento di funzioni giudiziarie.
- 28 dicembre 1947, n. 1615 Trattenimento in servizio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie raggiunti dai limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo di ufficio.
- 22 novembre 1947, n. 1631 Estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia in confronto dei condannati e dei responsabili civili amnistiati in caso di condanna per antifascismo.
- 21 dicembre 1947, n. 1632 Protrazione, fino al 1º luglio 1948, dell'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima riunione.

La riunione termina alle ore 10,25.